

COMUNE DI LAVARONE



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 D.D. 22.11.2023

INDICE

ART. 1 OBIETTIVI GENERALI	3
ART. 2 SETTORI D'INTERVENTO.....	3
ART. 3 SOGGETTI AMMESSI	3
ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	3
ART. 5 CONDIZIONI GENERALI	4
ART. 6 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE	4
ART. 7 INIZIATIVE STRAORDINARIE	5

ART. 1 OBIETTIVI GENERALI

1. Il Comune di Lavarone promuove incoraggia e sostiene le iniziative di persone, enti pubblici e privati volte ad incrementare, diffondere ed organizzare lo sviluppo sociale, civile, culturale ed economico, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, valorizzando il ruolo sociale del libero associazionismo e del volontariato.

ART. 2 SETTORI D'INTERVENTO

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti:

- a) volontariato per il soccorso e la protezione civile (Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, ecc.)
- b) culturale ed educativo, musicale e corale
- c) attività sportive e ricreative del tempo libero
- d) sociale (giovani, anziani, inabili, ecc.)
- e) promozione turistica e sviluppo economico
- f) culto pubblico
- g) attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali

2. I settori di intervento per quali il Comune può intervenire con finanziamenti e benefici economici si debbono in ogni caso ricondurre alle sole funzioni amministrative attribuite al Comune stesso in quanto non rientranti nelle materie di competenza esclusiva della Regione e della Provincia o di altri enti.

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI

- 1. La concessione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni di qualunque genere può essere disposta dal Comune in favore:
 - a) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività a fini non di lucro;
 - b) di associazioni, comitati od organizzazioni non riconosciute, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione della comunità.

ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1. Le domande di concessione di contributi o sovvenzioni per le iniziative ed i progetti che si svolgono nell'anno solare, possono essere presentate dai soggetti di cui al precedente articolo 3 orientativamente **entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di realizzazione**.
- 2. Le istanze per la concessione di contributi o altri benefici di cui al comma 1, in regola con la normativa vigente in materia di bollo, devono contenere:
 - gli elementi identificativi del richiedente,
 - la precisazione del periodo e del luogo in cui sarà effettuata la manifestazione o iniziativa,
 - il programma dettagliato,
 - il preventivo finanziario, nel quale dovranno essere riportate analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico.

Tale documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

3. Le istanze dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e ss.mm. e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e ss.mm.

ART. 5 CONDIZIONI GENERALI

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra le persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari comunali e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume sotto alcun aspetto responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti per i quali abbia concesso benefici finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito dei relativi accertamenti, deliberarne la revoca, richiedendo l'eventuale rimborso dei finanziamenti già liquidati.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato disposto.
4. Gli interventi del Comune relativi all'attività corrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.
5. Le agevolazioni erogate dal Comune per le attività di interesse pubblico delle Associazioni di volontariato, senza scopo di lucro, che assumano un ruolo centrale nell'attuazione delle politiche comunali di settore, potranno essere sostenute mediante specifici stanziamenti iscritti in bilancio, la cui assegnazione potrà essere disciplinata mediante formali convenzioni o atti che assicurino la necessaria corrispondenza con le politiche comunali ed il conseguimento di una forma concordata di reciprocità.
6. Le istanze di contributo presentate dalle organizzazioni aderenti al Distretto Famiglia degli Altipiani Cimbri, in possesso di una certificazione familiare ai sensi della Legge Provinciale 1/2011, potranno beneficiare di una maggiorazione, nei limiti massimi della spesa ammessa:
 - del 10% del contributo in caso di organizzazione certificata "Family Audit";
 - del 5% del contributo in caso di organizzazione certificata "Family in Trentino".

ART. 6 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

1. La richiesta dell'erogazione dei contributi dovrà essere presentata dai soggetti di cui all'art.3 entro il termine massimo del **28 febbraio dell'annata successiva** e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - Relazione sull'attività ammessa a contributo;
 - Rendiconto finanziario (elencazione delle voci di entrata e uscita);
 - Giustificativi di spesa quietanzati relativi all'attività ammessa a contributo, per un importo non inferiore al contributo concesso.

- Dichiarazione di rilevanza fiscale, secondo il modello allegato 1, circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale del 4% in base a D.P.R. 600/73. La dichiarazione dovrà essere rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/200.
 - Nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo il modello allegato 1, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che i giustificativi di spesa presentati sono relativi all'attività ammessa a contributo.
2. Nei preventivi e nei rendiconti relativi a manifestazioni, iniziative e progetti per i quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto di componenti dell'ente od associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da terzi soggetti pubblici o privati.
 3. Il contributo assegnato sarà rideterminato in proporzione all'effettiva spesa sostenuta per l'iniziativa e/o manifestazione e comunque entro il limite massimo del contributo assegnato.
 4. Gli enti pubblici o privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare agli atti e nei mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso e sostegno del Comune stesso.
 5. L'amministrazione si riserva di verificare, anche a campione, e in ogni caso per tutti i contributi richiesti di un importo pari o superiore a 2.000 euro, la documentazione e la veridicità di quanto dichiarato.

ART. 7 INIZIATIVE STRAORDINARIE

1. Le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale per le quali l'Amministrazione comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, possono essere ammesse a contributo se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. Al riguardo gli organizzatori devono avanzare la richiesta, **almeno 60 giorni prima** dell'inizio dello svolgimento dell'evento, presentando la documentazione di cui all'art 4 del presente regolamento. La richiesta di erogazione avverrà secondo le modalità e la scadenza prevista nell'art. 6 del presente regolamento.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi strutture e attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene mediante apposito atto di messa a disposizione.
3. Il beneficiario del contributo di carattere straordinario, che intenda dismettere o alienare un investimento realizzato con le risorse provenienti in tutto o in parte da detto contributo, è tenuto a richiedere il nulla osta al Comune, se la dismissione avviene prima del decorso del termine della vita tecnica dell'investimento stesso (10 anni per cespiti o beni immobili, 5 anni per beni deperibili o manutenzione straordinaria di beni).
4. In caso di alienazione di beni parte dell'investimento di cui al comma che precede, una quota dei proventi proporzionale alla vita tecnica residua degli stessi deve essere destinata, in accordo con il Comune in sede di nulla osta, ad investimenti aventi finalità analoghe a quelle rese oggetto del contributo erogato.